



**AGENZIA
SECRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 2020

ARTICOLO 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di segretario degli enti a seguito delle elezioni generali comunali del 2020

ARTICOLO 2

(Convocazione per la nomina dei segretari)

1. L'Agenzia procede a convocare per la nomina dei segretari tutti i Sindaci dei Comuni che assumono la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (per brevità "Sindaci dei Comuni capofila"), tutti i Presidenti di Unités e il Sindaco del Comune di Aosta.
2. I Sindaci dei Comuni capofila, in caso di impedimento, possono delegare la partecipazione alla convocazione a uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale.
3. I Presidenti di Unités e il Sindaco del Comune di Aosta, in caso di impedimento, possono delegare la partecipazione alla convocazione ai propri vice istituzionali.
4. I soggetti delegati di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono presentarsi alla convocazione con specifica delega scritta corredata di copia di un documento di identità del soggetto delegante.

ARTICOLO 3

(Proceduta di scelta dei segretari)

1. Il giorno della convocazione i Sindaci dei Comuni capofila, i Presidenti di Unités e il Sindaco del Comune di Aosta verranno chiamati secondo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 10/2015, ovvero prima gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti.
2. Al proprio turno di chiamata, ciascun Sindaco o Presidente di Unité dovrà consegnare un atto scritto di individuazione del segretario da nominare, controfirmato per accettazione dal segretario individuato.
3. I Sindaci dei Comuni capofila che, come stabilito in convenzione, hanno diritto a scegliere

fino a due segretari dovranno individuare contestualmente entrambi i segretari e consegnare un unico atto controfirmato dagli stessi per accettazione.

4. Nel caso in cui non si presenti alla convocazione oppure, pur presentandosi, non consegna l'atto di individuazione controfirmato per accettazione dal segretario individuato, il Sindaco o Presidente di Unité verrà convocato dall'Agenzia separatamente per un'altra data e potrà scegliere esclusivamente un segretario ancora a disposizione a quella data.

ARTICOLO 4

(Sospensione della procedura di scelta dei segretari)

1. La procedura di scelta dei segretari di cui all'articolo 3 viene sospesa dall'Agenzia:
 - a) nel caso in cui, raggiunto il numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 (ex parte seconda), venga presentata la scelta di un ulteriore segretario appartenente a detta categoria;
 - b) nel caso in cui venga presentata la scelta di un segretario già scelto nei precedenti turni di chiamata;
 - c) in ogni altro caso in cui l'Agenzia ravvisi l'impossibilità di procedere oltre nelle operazioni di scelta.
2. In caso di sospensione della procedura di scelta, l'Agenzia individua una data per la successiva convocazione.
3. Anche per le successive convocazioni vale quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

(Assegnazione dei segretari scelti)

1. Successivamente a ciascuna convocazione, l'Agenzia, accertato il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione dell'incarico, adotta i provvedimenti di assegnazione dei segretari scelti e ne dà comunicazione, ai fini della nomina, ai Sindaci o ai Presidenti di Unités e ai segretari interessati, indicando la data di assunzione del servizio.
2. L'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato delle assegnazioni.

ARTICOLO 6

(Conferimento degli incarichi ai segretari)

1. Ricevuta la comunicazione dell'assegnazione, i Sindaci dei Comuni capofila, i Presidenti di Unités e il Sindaco del Comune di Aosta procedono al conferimento degli incarichi ai segretari.
2. Gli atti di nomina riporteranno la medesima data di assunzione di servizio che verrà indicata dall'Agenzia nei provvedimenti di assegnazione.
3. Gli incarichi avranno effetto dalla data come sopra stabilita nell'atto di nomina, previa accettazione del segretario.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dei segretari ed entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione della relativa deliberazione nel sito informatico dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4.